



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

Area Metropolitana di Messina

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.10 DEL 31/03/2017

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE RATEIZZAZIONE IN VIA
ECCEZIONALE DI IMPOSTE CANONI E TRIBUTI COMUNALI**

- 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- 2) DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'
- 3) CRITERI DI DILAZIONE O RATEIZZAZIONE
- 4) MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE
- 5) INTERESSI
- 6) DOMANDA DI CONCESSIONE
- 7) PROCEDIMENTO
- 8) PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE O DINIEGO
- 9) DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE
- 10) RELAZIONE
- 11) DURATA

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendono una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione la Tassa rifiuti, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, COSAP, Canone e Consumo Idrico, Imposta Municipale propria.

Art.2 DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà temporanea tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà di mercato in cui versa il contribuente, in calamità naturali riconoscibili ovvero in elementi soggettivi.

ART. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Ogni contribuente può richiedere la rateizzazione e dilazione dei debiti di natura tributaria, nonché dei debiti relativi al canone e consumo idrico e canone per occupazione suolo pubblico, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

2. Non aver presentato per lo stesso debito tributario domanda di baratto amministrativo

3. Nessuna dilazione e/o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- fino a € 100,00 nessuna dilazione;
- da € 100,01 a € 1.000,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
- da € 1.000,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 10.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili;
- oltre € 20.000,01 fino ad un massimo di 36 rate mensili.

2. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa delle primarie compagnie nazionali, che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/ rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del tributo o del canone di questo Ente.

I contribuenti che per legge sono tenuti ad avere una pec, devono indicarla in seno alla richiesta

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito ;
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede dilazione e/o rateizzazione del debito.

ART. 7 PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso richiederà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal DPR 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9**DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE**

Il mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze fissate con il provvedimento di rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della stessa.

Il beneficio decade anche nel caso che il contribuente non abbia pagato la prima rata alla scadenza fissata.

In tal caso, l'Ente procederà ad intraprendere ogni opportuna azione anche legale, per il recupero del proprio credito e /o azionerà la polizza fideiussoria concessa, ove prevista.

ART.10**RELAZIONE**

Ai fini statistici annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'ufficio tributi dovrà redigere una relazione, che dovrà essere pubblicata, precisando il numero delle istanze presentate, il numero delle rateizzazioni e / dilazioni andate a buon fine e di quelle decadute dal beneficio.

ART. 11**DURATA**

Il presente regolamento avrà efficacia di 12 mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.